



Ord. N. 283/2009

Ordinanza consumo bevande alcoliche in luogo pubblico

IL SINDACO

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali – così come modificato dall'art. 6 comma 1 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92;

Rilevato che:

con decreto del Ministro dell'Interno 05 agosto 2008 è stato disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni in parola anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, definita come “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto il Sindaco interviene per prevenire e contrastare “le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana”, nonché “i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono creare problemi la pubblica sicurezza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi”.

Visto l'art. 6 del D.L. 23.05.08 n. 92 convertito in legge n. 125 del 24.07.2008;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 6 del 24.03.2004 ed il D. Lgs. 267/00 art. 7 bis;

Considerata la necessità, di contenere tutti i fenomeni lesivi dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno dei cittadini nonché della sicurezza urbana;

Considerati gli esposti presentati da cittadini segnalanti situazioni di disagio e di degrado, soprattutto in corrispondenza di aree pubbliche, conseguenti al consumo di sostanze alcoliche da parte dei frequentatori che sovente abbandonano rifiuti, in particolare bottiglie e bicchieri di vetro;

Valutata la necessità di ridurre i fenomeni di litigiosità che si generano a causa del consumo di sostanze alcoliche e possono conseguentemente determinare alterchi, con nocumento della tranquillità dei fruitori di spazi ed aree pubbliche;

Visto l'effettivo verificarsi di episodi di disordini ed alterchi in corrispondenza di aree e spazi pubblici situati all'interno del territorio comunale;

Ritenuto necessario adottare tale provvedimento al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza urbana e di decoro sull'intero territorio comunale;

Visto l'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 per quanto dispone in materia di ordinanze in materia di incolumità pubblica e sicurezza

urbane e dandosi atto, in particolare, che il testo della presente ordinanza è stato inviato preventivamente al sig. Prefetto di Modena con lettera del 27/07/2009 prot. n. 23921 e condiviso dallo stesso come da comunicazione prot.5886/2009/Area 1 del 30/07/2009;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. 09 agosto 2008;

ORDINA

dalle ore 22.00 alle 06.00 di ogni giorno il DIVIETO di:

- consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti;
- abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere;
- provocare situazioni che, conseguentemente alla aggregazione di persone, causano disagio, disturbo, molestia o pericolo, con il loro comportamento, agli altri fruitori.

Il divieto di cui al paragrafo precedente è da applicarsi in via esclusiva nelle sotto riportate vie ed aree del territorio comunale di Castelfranco Emilia:

Area centro storico ricompresa tra Via Circondaria Nord e Via Circondaria Sud;

Via Marconi, compresa l' area antistante la stazione Ferroviaria;

Piazzale Caduti in Guerra;

Piazza 2 Agosto 1980, Piazza 11 Settembre 2001 – area limitrofa al centro commerciale denominato “Le Magnolie”;

Parco Marktredwiz;

Parco Cà Ranuzza;

Il divieto di cui sopra si applica altresì in occasione di incontri sportivi o di manifestazioni in genere da svolgersi nello Stadio Comunale Ferrarini, con riferimento a tutte le vie limitrofe all'impianto sportivo stesso (via Risorgimento, piazzale Ferrari, Via Palestro, Via Peschiera, Via Volturmo) con riferimento a due ore prima dell'orario d'inizio dell'evento e si protrarrà sino a due ore dopo la fine dello stesso.

Le violazioni dei precetti di cui ai punti precedenti sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 10.000,00 a norma dell'art. 8 della L. Regionale n. 6/2004.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali vuoti ed a cessare il comportamento scorretto. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà il Comune con aggravio di spese ai trasgressori.

Le Forze di Polizia presenti nel territorio sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Modena – Ufficio Territoriale del Governo e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente provvedimento ha effetto immediato ed ha validità un anno dall'affissione all'Albo Pretorio.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna od al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale , 31/7/2009

IL SINDACO

Stefano Reggianini